**DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56**

**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066)**

*(GU n.103 del 30-4-2021)*

Vigente al: 30-4-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla

proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine

di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' la

vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni

pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine,

le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione

della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi,

ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga

alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e

l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di

lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,

introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche

attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,

applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al

comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a

condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed

imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche'

nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni

del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza,

difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza

connessa al COVID -19.»;

b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite

le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da

COVID-19».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,

relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le

seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 2

Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di

identita', nonche' di permessi e titoli di soggiorno e documenti di

viaggio

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

relativo al periodo di validita' di documenti di riconoscimento e di

identita', le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«30 settembre 2021».

2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020,

n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,

n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di

viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31

luglio 2021»;

b) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono

egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di

cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata

progressivamente dagli uffici competenti.».

Art. 3

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti

locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il

riequilibrio finanziario degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione

relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo

227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'

prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151,

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito

al 31 maggio 2021. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio

provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.

267 del 2000.

3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i

termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati per

l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del

consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da

parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 e' approvato

entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei

bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo

19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto

legislativo n.118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto

legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui

all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del

citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla

giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario

regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre

2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del

30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati

conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al

30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle

Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative

aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile

2021, e' prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo,

nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora,

rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano

scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 4

Proroga in materia di esercizio di poteri speciali

nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,

relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza

strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 30 giugno 2021»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2020» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 5

Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da

parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione

periodica dei veicoli

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.

183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.

21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della

patente di guida, dopo le parole «e' espletata» sono inserite le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1°

gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza

tale prova e' espletata».

2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie

per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa

dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole «entro il 30 aprile 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.

120, relativo all'attivita' delle navi da crociera, le parole «30

aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo

periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla

revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' differito al 31 dicembre 2021.

Art. 6

Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento degli esami

di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici

autorizzati, nonche' dei consulenti del lavoro

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31

dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2021, n. 21, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle

seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 7

Proroga della sospensione della revoca

degli stanziamenti dei Fondi investimenti

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli

anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo

periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per

l'anno 2021.

Art. 8

Interventi finanziati dal Fondo

per lo sviluppo e la coesione

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 9

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio

2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle

more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il

30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto

legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7

dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Art. 10

Accelerazione di interventi per far fronte

all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f),

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino

al 31 dicembre 2021.

Art. 11

Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 in ambito penitenziario

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole «30 aprile 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia